

**Bruxelles, 19 ottobre 2026
(OR. en)**

14653/26

**AGRI 764
AGRIFIN 184
AGRIORG 132
DELECT 161**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 ottobre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 8501 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 19.10.2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e il funzionamento della banca dati analitica di dati isotopici per il settore vitivinicolo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 8501 final.

All.: C(2026) 8501 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.10.2026
C(2026) 8501 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.10.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e il funzionamento della banca dati analitica di dati isotopici per il settore vitivinicolo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilendo norme concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2026/471 ("pacchetto vino"), che ha previsto in particolare: i) la proroga dell'applicazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli; ii) le modifiche della durata di validità delle autorizzazioni per il reimpianto e le sanzioni amministrative imposte per le autorizzazioni all'impianto e per il reimpianto inutilizzate; iii) alcune modifiche dei criteri per l'applicazione del limite delle autorizzazioni al nuovo impianto a livello regionale e in relazione ai criteri di priorità per la loro ripartizione.

È pertanto necessario aggiornare alcune norme del regolamento delegato (UE) 2018/273 per rispecchiare le modifiche concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. È inoltre utile aggiornare le norme per il funzionamento della banca dati analitica di dati isotopici per il settore vitivinicolo e aggiornare i riferimenti ad altri atti giuridici non più in vigore.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti dei 27 Stati membri, si sono svolte a partire dal 16 marzo 2026 nell'ambito del gruppo di esperti nel quadro dell'organizzazione comune unica dei mercati.

In tale sede i servizi della Commissione hanno presentato versioni modificate del testo che tenevano conto delle osservazioni e dei commenti formulati in ciascuna riunione o inviati per iscritto ai servizi medesimi. Le consultazioni sono sfociate in un ampio consenso sul progetto di regolamento delegato.

È stato registrato consenso anche durante la consultazione pubblica svolta tramite la pubblicazione del progetto di regolamento delegato sul portale "Legiferare meglio" dal 6 agosto al 3 settembre 2026.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato contiene modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/273, che integra alcune norme del regolamento (UE) n. 1308/2013 nella misura necessaria a garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti vitivinicoli.

Esso è finalizzato a includere nuove disposizioni per tenere conto delle modifiche introdotte nel regolamento (UE) n. 1308/2013 dal regolamento (UE) 2026/471 in relazione al regime di autorizzazione per gli impianti viticoli, a migliorare le norme per il funzionamento della banca dati analitica di dati isotopici per il settore vitivinicolo e aggiornare i riferimenti ad altri atti giuridici che non sono più in vigore.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.10.2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e il funzionamento della banca dati analitica di dati isotopici per il settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio¹, in particolare gli articoli 69 e 89, l'articolo 90 bis, paragrafo 5, l'articolo 145, paragrafo 4, l'articolo 147, paragrafo 3, l'articolo 216, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 223, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione² stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda, in particolare, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate.
- (2) Nel 2024 è stato istituito un gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola per discutere delle problematiche che il settore vitivinicolo dell'Unione ha dovuto affrontare di recente e il gruppo ha approvato le raccomandazioni politiche per il futuro del settore vitivinicolo dell'UE, che hanno portato all'adozione del regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio³, che modifica anche diverse norme relative al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.

² Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/273/oj).

³ Regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose (GU L, 2026/471, 26.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/471/oj>).

- (3) Il regolamento (UE) 2026/471 consente agli Stati membri di subordinare la concessione di autorizzazioni per il reimpianto all'utilizzo di tali autorizzazioni nella stessa zona geografica in cui erano situati i vigneti estirpati in questione, se il mantenimento della viticoltura in tale zona geografica è giustificato da motivi socioeconomici o ambientali. È pertanto necessario definire tali motivi socioeconomici e ambientali per garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della disposizione che limita l'uso delle autorizzazioni per il reimpianto.
- (4) Data la possibilità per gli Stati membri di consentire, nelle regioni interessate da uno squilibrio strutturale del mercato, il reimpianto di vigneti esclusivamente con viti adatte alla produzione solo di tipi specifici di vino e solo utilizzando metodi di produzione per cui non hanno riscontrato un aumento notevole della resa media o che sono tradizionali per la regione di produzione interessata, è necessario applicare indicatori armonizzati e misurabili che dimostrino l'esistenza di tale squilibrio strutturale del mercato. Il regolamento delegato (UE) 2026/2093 della Commissione⁴ definisce gli indicatori di uno squilibrio strutturale del mercato, che dovrebbero applicarsi anche ai fini del regolamento delegato (UE) 2018/273.
- (5) Gli Stati membri hanno ora la possibilità di chiedere ai produttori di estirpare a loro spese le superfici viticole considerate abbandonate per evitare la possibile diffusione di organismi nocivi e malattie nei vigneti limitrofi. È necessario definire il periodo massimo entro il quale i produttori devono effettuare l'estirpazione dopo aver ricevuto la notifica dall'autorità competente dello Stato membro interessato dell'obbligo di estirpare a loro spese le superfici viticole considerate "superfici viticole abbandonate". Se un produttore non ottempera a tale obbligo entro il termine stabilito, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che l'estirpazione abbia luogo entro un determinato periodo, mentre il produttore dovrebbe sostenere i costi dell'estirpazione. Per garantire un'applicazione uniforme di tale disposizione, è opportuno definire gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del costo in questione. Per incoraggiare i produttori a procedere all'estirpazione entro il termine stabilito, gli Stati membri dovrebbero poter imporre una sanzione amministrativa in caso di inadempimento. In caso di grave rischio di diffusione di organismi nocivi e malattie dai vigneti abbandonati a quelli limitrofi, gli Stati membri dovrebbero poter fissare termini più brevi per l'estirpazione di tali vigneti e, in caso di inadempimento, agire rapidamente per ridurre al minimo la possibile diffusione di organismi nocivi e malattie.
- (6) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che ogni trasporto di prodotti vitivinicoli effettuato tra viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori, imbottiglieri o commercianti, o da questi ultimi ai rivenditori al minuto, sia scortato da un documento di accompagnamento, che può essere il documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale recante il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio⁵ o il documento cartaceo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale

⁴ Regolamento delegato (UE) 2026/2093 della Commissione, del 10 luglio 2026, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pagamenti nazionali per la distillazione del vino, la vendemmia verde e l'estirpazione di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi (GU L, 2026/2093, 16.9.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/2093/oj).

⁵ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/118/oj>).

direttiva. La direttiva 2008/118/CE del Consiglio è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio⁶. Il regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione⁷ che stabilisce la struttura e il contenuto del documento amministrativo elettronico e il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione⁸ che stabilisce la struttura del documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa sono stati abrogati dal regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione⁹. Per garantire la chiarezza giuridica, è opportuno aggiornare di conseguenza i riferimenti alla normativa applicabile dell'Unione contenuti nel regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda i documenti amministrativi.

- (7) Il documento amministrativo elettronico può essere utilizzato anche per la certificazione dei prodotti vitivinicoli esportati. È pertanto necessario aggiornare i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2018/273 alla normativa dell'Unione applicabile anche per quanto riguarda le norme relative alla certificazione dei prodotti vitivinicoli esportati e ai documenti che possono essere utilizzati come prova dell'esportazione.
- (8) Fino al 31 dicembre 2020 gli Stati membri che non utilizzavano un sistema di informazione potevano redigere un documento amministrativo o un documento commerciale recante il codice amministrativo specifico assegnato dall'autorità competente come documento di accompagnamento per i prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori. Poiché tale possibilità non esiste più, i riferimenti a tale procedura dovrebbero essere soppressi dal regolamento delegato (UE) 2018/273.
- (9) Sono state riscontrate difficoltà nell'esecuzione delle verifiche e dei controlli sui prodotti vitivinicoli trasportati sfusi, in quanto tali prodotti sono più esposti a pratiche fraudolente rispetto ai prodotti imbottigliati, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere. Pertanto, nei casi in cui l'autorità competente non sia informata dell'arrivo di una partita di prodotti vitivinicoli trasportati sfusi tramite un sistema informatizzato o un sistema di informazione, è opportuno stabilire disposizioni per garantire che l'autorità competente del luogo di scarico sia informata in tempo utile per essere in grado di effettuare i controlli necessari prima che il prodotto lasci i locali del destinatario.
- (10) Le norme speciali di cui al regolamento delegato (UE) 2018/273 si applicano alle partite di prodotti di paesi terzi o di prodotti dell'Unione inizialmente esportati in un

⁶ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj>).

⁷ Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/684/oj>).

⁸ Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3649/oj>).

⁹ Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1636/oj).

paese terzo o in un territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione. È pertanto necessario chiarire l'applicazione territoriale delle norme sul documento di accompagnamento in tali casi.

- (11) Le persone fisiche o giuridiche che detengono prodotti vitivinicoli devono tenere un registro delle entrate e delle uscite per tali prodotti e sono tenute a iscrivere nel registro, a fini di trasparenza e di controllo, le pratiche enologiche, i trattamenti e le trasformazioni da esse effettuati. Tali pratiche, come pure la procedura di autorizzazione per l'uso sperimentale di nuove pratiche enologiche da parte dello Stato membro interessato, sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione¹⁰, successivamente abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione¹¹. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti alla normativa dell'Unione applicabile contenuti nel regolamento delegato (UE) 2018/273 e chiarire le pratiche enologiche, la trasformazione e i trattamenti per i quali gli operatori devono tenere il registro.
- (12) Con l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, la produzione di vini interamente o parzialmente dealcolati è in aumento e il processo di dealcolazione modifica le caratteristiche di un prodotto vitivinicolo. Al fine di agevolare i controlli, è pertanto opportuno aggiungere il trattamento di dealcolazione alle operazioni che devono essere iscritte nel registro delle entrate e delle uscite.
- (13) Al fine di proteggere i fondi dell'Unione e di tutelare l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, il regolamento (UE) n. 1308/2013 istituisce una banca dati analitica di dati isotopici costruita sulla base di campioni raccolti dagli Stati membri per contribuire a individuare le frodi confrontando alcuni parametri dei vini eventualmente adulterati con i dati analitici contenuti nella banca dati. Per migliorare e ampliare ulteriormente tale banca dati e semplificarne il funzionamento, i dati forniti dagli Stati membri non dovrebbero più essere centralizzati a livello dell'Unione, bensì conservati in banche dati nazionali. L'efficacia della banca dati dipende da un numero sufficientemente ampio di serie di dati di riferimento. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a inserire nelle proprie banche dati dati supplementari di riferimento ottenuti mediante altri metodi di analisi autorizzati dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV).
- (14) Al fine di garantire un'applicazione efficace del regolamento delegato (UE) 2018/273, nei casi in cui non siano rispettati gli obblighi di tenere il registro delle entrate e delle uscite, di presentare dichiarazioni o di effettuare notifiche, gli Stati membri possono applicare sanzioni con effetto deterrente, in funzione della gravità e della reiterazione dell'inadempimento, che in caso di inadempimento grave o ripetuto possono comportare l'esclusione dalle misure di sostegno per il settore vitivinicolo previste dalla legislazione dell'Unione. Poiché tali misure di sostegno non sono più previste dal

¹⁰ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/606/oj>).

¹¹ Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj).

regolamento (UE) n. 1308/2013, bensì dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², è opportuno inserire il riferimento corretto a tale regolamento nel regolamento delegato (UE) 2018/273.

- (15) Per garantire un trattamento equo degli operatori, non dovrebbero essere applicate sanzioni in caso di inadempimento dovuto a circostanze eccezionali. Per garantire un'applicazione armonizzata di tali deroghe sulla base di circostanze eccezionali, la loro definizione era stata stabilita nel regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴. È pertanto opportuno aggiornare il riferimento alla definizione di circostanze eccezionali contenuto nel regolamento delegato (UE) 2018/273.
- (16) Se gli Stati membri decidono di applicare criteri di ammissibilità o di priorità per la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti, è opportuno che i richiedenti assumano l'impegno di preservare determinate caratteristiche connesse a tali criteri per un periodo di tempo che deve essere fissato dallo Stato membro. Tali impegni dovevano tuttavia scadere con il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, che doveva applicarsi fino al 31 dicembre 2045. Il regolamento (UE) 2026/471 ha prorogato il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, che è ora soggetto a una revisione da realizzarsi ogni 10 anni. È pertanto necessario eliminare dal regolamento delegato (UE) 2018/273 i riferimenti alla precedente data di scadenza del 31 dicembre 2045.
- (17) Il sistema di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno della politica agricola comune e il sistema di identificazione delle parcelle agricole sono istituiti dal regolamento (UE) 2021/2116. Tali elementi sono pertinenti anche per il fascicolo del viticoltore e lo schedario viticolo. È opportuno fare riferimento a tale regolamento nel regolamento delegato (UE) 2018/273.
- (18) Le superfici vitate che svolgono un importante ruolo ambientale, paesaggistico o socioeconomico possono essere escluse dall'estirpazione permanente nell'ambito degli interventi vitivinicoli dei piani strategici nazionali. È pertanto opportuno individuare tali superfici nello schedario viticolo.
- (19) Al fine di garantire la coerenza delle misure per il settore vitivinicolo, il regolamento (UE) 2026/471 impedisce ai coltivatori che hanno beneficiato del sostegno per l'estirpazione permanente di vigneti produttivi attraverso i piani strategici della PAC o le misure nazionali di presentare domande di autorizzazioni per nuovi impianti per un

¹² Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>).

¹³ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj>).

¹⁴ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj>).

determinato periodo di tempo. Per facilitare l'applicazione di tale restrizione, le informazioni sulle operazioni di estirpazione per le quali è stato concesso il sostegno e la data della loro attuazione dovrebbero figurare nello schedario viticolo.

- (20) Il regolamento (UE) 2026/471 consente agli Stati membri di imporre l'estirpazione delle superfici vitate considerate abbandonate. È pertanto opportuno includere nello schedario viticolo se una superficie viticola è considerata abbandonata, soggetta all'obbligo di estirpazione o se è già stata estirpata, al fine di garantire che lo schedario rispecchi correttamente il potenziale produttivo.
- (21) Conformemente al capo 2, sezione C, dell'accordo concluso tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico¹⁵, il vino prodotto in Giappone può essere importato nell'Unione con il documento semplificato VI-1 e il Giappone può utilizzare la procedura semplificata di cui all'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2018/273 per l'importazione di vini nell'Unione. Il Giappone dovrebbe pertanto essere incluso nell'elenco dei paesi terzi autorizzati a utilizzare il documento semplificato VI-1 e nell'elenco dei paesi terzi che possono utilizzare la procedura semplificata per l'importazione di vini nell'Unione di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2018/273.
- (22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/273.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/273

Il regolamento delegato (UE) 2018/273 è così modificato:

- (1) all'articolo 6 sono aggiunti i commi seguenti:

"Ai fini dell'articolo 66, paragrafo 3 bis, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, una zona geografica è considerata una zona in cui il mantenimento della viticoltura è giustificato da motivi socioeconomici o ambientali se la produzione vinicola contribuisce direttamente e indirettamente per almeno il 25 % del prodotto interno lordo della zona interessata, o se i vigneti sono importanti per mantenere la popolazione nelle zone rurali e la zona viticola è diminuita del 7 % o più negli ultimi 10 anni, o se i vigneti presentano caratteristiche particolari che contraddistinguono il paesaggio locale o sono costituiti principalmente da viti di età superiore a 30 anni, o se i vigneti sono necessari per proteggere caratteristiche ambientali come le risorse idriche, gli habitat o il paesaggio, o se non possono essere sostituiti da colture alternative a causa di fattori ambientali o climatici.

Ai fini dell'articolo 66, paragrafo 3 bis, primo comma, lettere b) e c), una regione di produzione è considerata interessata da uno squilibrio strutturale del mercato se nella regione interessata è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2026/2093 della Commissione*.

¹⁵ Accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (GU L 330 del 27.12.2018, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2018/1907/oj).

* Regolamento delegato (UE) 2026/2093 della Commissione, del 10 luglio 2026, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pagamenti nazionali per la distillazione del vino, la vendemmia verde e l'estirpazione di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi (GU L, 2026/2093, 16.9.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/2093/oj).";

(2) al capo II è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 6 bis

Obbligo di estirpazione dei vigneti abbandonati

Gli Stati membri possono chiedere ai produttori di estirpare a loro spese le superfici vitate considerate "superfici vitate abbandonate" a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, punto d).

Se i produttori non estirpano le superfici vitate interessate entro 12 mesi dalla data di notifica dell'obbligo, gli Stati membri assicurano l'estirpazione di tali superfici vitate abbandonate entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di 12 mesi. I relativi costi sono a carico dei produttori interessati. Gli Stati membri possono inoltre imporre una sanzione amministrativa conformemente all'articolo 90 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Nei casi in cui gli organismi nocivi o le malattie rappresentano una grave minaccia per le superfici vitate limitrofe, gli Stati membri possono fissare termini più brevi di quelli indicati al secondo comma.";

(3) l'articolo 10 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per i prodotti vitivinicoli spediti all'interno di uno Stato membro o tra Stati membri, fatta salva la lettera b) del presente comma:

i) un documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 20 del presente regolamento, o un documento di riserva di cui all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio* per i prodotti trasportati in regime di sospensione dell'accisa all'interno dell'Unione, a condizione che esso indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 20, paragrafo 3, di detta direttiva ("numero ARC"), sia redatto in conformità dell'elenco codici 2 figurante nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione** e, in caso di utilizzo del documento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva (UE) 2020/262, lo speditore sia conforme a tale punto;

ii) per i prodotti soggetti ad accisa trasportati sul territorio dell'Unione, dopo l'immissione in consumo nello Stato membro nel quale inizia il trasporto, il documento amministrativo semplificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262, redatto e utilizzato in conformità del regolamento delegato (UE) 2022/1636;

iii) per i prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori a norma dell'articolo 48 della direttiva (UE) 2020/262 e per i prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa, uno dei documenti seguenti redatti conformemente alle condizioni fissate dallo Stato membro di spedizione:

– una copia del documento amministrativo elettronico redatto dal sistema d'informazione creato dallo stato membro; oppure

– qualsiasi documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice di riferimento amministrativo specifico ("codice MVV") attribuito al documento amministrativo elettronico dal sistema, a condizione che il documento sia redatto nel rispetto delle norme nazionali applicabili;

b) per i prodotti vitivinicoli spediti a destinazione di un paese terzo o di un territorio di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2020/262, uno dei documenti di cui alla lettera a), punti i) o iii) del presente comma.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), riportano le informazioni di cui alla sezione A dell'allegato V, oppure permettono alle autorità competenti di accedere a tali informazioni.

Se tali documenti recano il numero ARC attribuito dal sistema informatizzato di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 o il codice MVV attribuito dal sistema d'informazione creato dallo Stato membro di spedizione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), le informazioni di cui all'allegato V, sezione A, del presente regolamento sono conservate nel sistema utilizzato.

* Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj>).

** Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1636/oj).";

(c) il paragrafo 3 è soppresso;

(4) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale utilizzato in conformità dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2020/262, o un documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento, a condizione che lo speditore o una persona autorizzata che agisce per conto dello speditore indichi le informazioni pertinenti di cui all'allegato VI, parte I, del presente regolamento;"

(5) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se i prodotti vitivinicoli circolano scortati da un documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), la prova dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione è costituita dalla nota di esportazione di cui all'articolo 28 della direttiva (UE) 2020/262, redatta dall'ufficio doganale di esportazione in conformità dell'articolo 334 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione*.

* Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).";

- (6) all'articolo 14, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Se il documento di accompagnamento non è già stato trasmesso tramite il sistema informatizzato o il sistema d'informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), o all'articolo 10, paragrafo 5, lo speditore di una partita di prodotti vitivinicoli sfusi spedisce, al più tardi al momento della partenza del mezzo di trasporto, una copia del documento di accompagnamento all'autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di carico, per i seguenti prodotti:";

- (7) l'articolo 15 è così modificato:

- (a) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per il trasporto all'interno del territorio doganale dell'Unione di una partita di prodotti vitivinicoli originari dell'Unione, spediti inizialmente a destinazione di un paese terzo o di un territorio definito all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2020/262, il documento di accompagnamento reca le informazioni che seguono o consente agli organismi competenti di accedervi:";

- (b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di utilizzo del sistema informatizzato di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 o di un sistema d'informazione creato dallo Stato membro di spedizione, il sistema utilizzato contiene le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.";

- (8) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Operazioni da registrare

1. Gli operatori che hanno l'obbligo di tenere il registro indicano le pratiche enologiche, le trasformazioni e i trattamenti effettuati, in conformità delle disposizioni e delle pratiche enologiche di cui all'articolo 78, paragrafo 2, e all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato I, parti A e D, del regolamento delegato (UE) 2019/934, nonché l'uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale, incluso UN adeguato riferimento alle autorizzazioni concesse dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/934.

2. Ove attuate, le operazioni riguardanti le pratiche enologiche autorizzate seguenti sono iscritte nel registro in conformità degli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, compresi, se previsto dagli Stati membri, i riferimenti alle notifiche destinate alle autorità competenti a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento:

- a) arricchimento e dolcificazione (allegato VIII, parte I, lettere A e B, del regolamento (UE) n. 1308/2013; articolo 11 e allegato I, parte D, e allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/934);

- b) acidificazione e disacidificazione (allegato VIII, parte I, lettere C e D, del regolamento (UE) n. 1308/2013; allegato I, parte A, tabella 1, punti 14 e 15, e tabella 2, punti da 1.1 a 1.6 e da 1.9 a 1.12, del regolamento delegato (UE) 2019/934);
 - c) trattamento di dealcolazione (allegato VIII, parte I, lettera E, del regolamento (UE) n. 1308/2013);
 - d) correzione del tenore alcolico dei vini (allegato I, parte A, tabella 1, punto 12, e appendice 8, del regolamento delegato (UE) 2019/934);
 - e) riduzione del tenore di zuccheri dei mosti mediante accoppiamento di membrane (allegato I, parte A, tabella 1, punto 16, e appendice 9, del regolamento delegato (UE) 2019/934);
 - f) uso di resine scambiatrici di ioni (allegato I, parte A, tabella 1, punto 6, e appendice 3, del regolamento delegato (UE) 2019/934);
 - g) trattamento per elettrodialisi (allegato I, parte A, tabella 1, punto 10, e appendice 5, del regolamento delegato (UE) 2019/934);
 - h) uso di pezzi di legno di quercia nella vinificazione (allegato I, parte A, tabella 1, punto 11, e appendice 7, del regolamento delegato (UE) 2019/934);
 - i) uso di scambiatori di cationi per la stabilizzazione tartarica (allegato I, parte A, tabella 1, punto 13, del regolamento delegato (UE) 2019/934);
 - j) gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana (allegato I, parte A, tabella 1, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2019/934);
 - k) trattamento dei vini mediante tecnologia a membrana abbinata al carbone attivo (allegato I, parte A, tabella 1, punto 18, e appendice 10, del regolamento delegato (UE) 2019/934);
 - l) uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale (articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/934);
 - m) uso di dimetildicarbonato (allegato I, parte A, tabella 2, punto 2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/934);
 - n) uso di carbone per uso enologico (allegato I, parte A, tabella 2, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/934);
 - o) uso di ferrocianuro di potassio (allegato I, parte A, tabella 2, punto 6.5, e appendice 4, del regolamento delegato (UE) 2019/934);
 - p) uso di copolimeri polivinilimidazolo-polivinilpirrolidone (PVI/PVP) (allegato I, parte A, tabella 2, punto 6.12, del regolamento delegato (UE) 2019/934).
3. Se attuate, le seguenti operazioni specifiche sono iscritte nel registro:
- a) miscelazione e taglio di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/934;
 - b) imbottigliamento;
 - c) produzione di tutte le categorie di vini spumanti, di vini frizzanti e di vini frizzanti gassificati;
 - d) produzione di vini liquorosi;
 - e) produzione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;

f) produzione di vini alcolizzati;

g) trasformazione in qualsiasi altra categoria di prodotti, ad esempio vino aromatizzato.

Nel caso dell'imbottigliamento si specifica il numero di contenitori riempiti e la loro capacità.";

- (9) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

Banche dati analitiche nazionali di dati isotopici

La banca dati analitica di dati isotopici di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è costituita dai dati contenuti nelle banche dati analitiche nazionali degli Stati membri. A tal fine gli Stati membri tengono e aggiornano una banca dati analitica di dati isotopici sulla base dei dati notificati dai laboratori da essi designati. I dati sono ottenuti dall'analisi isotopica armonizzata almeno dei componenti dell'etanolo e dell'acqua contenuti nei prodotti vitivinicoli e consentono i pertinenti controlli dei prodotti vitivinicoli lungo tutta la fase di commercializzazione, secondo i metodi di analisi stabiliti in conformità dell'articolo 80, paragrafo 5, del medesimo regolamento e delle norme e delle procedure di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274. Gli Stati membri possono decidere di includere nella banca dati dati supplementari per la verifica dell'autenticità dei vini e l'individuazione delle frodi. A tal fine gli Stati membri possono utilizzare metodi analitici scientificamente convalidati per i prodotti vitivinicoli, compresi i metodi adottati dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV).";

- (10) all'articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per quanto riguarda i controlli relativi alle spedizioni effettuate con i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 10, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 40 hanno accesso alle informazioni contenute nel sistema informatizzato di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (EU) 2020/262 e alle informazioni sui movimenti dei prodotti vitivinicoli che circolano nell'ambito del regime previsto dal capo IV della medesima direttiva.";

- (11) all'articolo 46 è aggiunto il paragrafo seguente:

"Se lo Stato membro procede all'estirpazione di un vigneto abbandonato con mezzi propri, il costo corrispondente a carico del produttore a norma dell'articolo 6 bis, secondo comma, è calcolato oggettivamente tenendo conto del costo del lavoro, dell'uso di macchinari e del trasporto e di altri costi sostenuti.";

- (12) all'articolo 48, il paragrafo 3 è così modificato:

(a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In caso di grave o reiterato inadempimento dell'obbligo di presentare le dichiarazioni entro le date di cui al paragrafo 1, l'operatore interessato non può beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione relativo al tipo di intervento oggetto dell'inadempimento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio* per l'esercizio finanziario in questione oppure per l'esercizio seguente, fatte salve le seguenti condizioni:

* Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>).";

(b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) se le autorità competenti degli Stati membri ritengono le dichiarazioni previste al paragrafo 1 incomplete o inesatte e se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti è essenziale ai fini della corretta applicazione dei tipi di interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione relativo al tipo di intervento oggetto dell'inadempimento è diminuito in proporzione di un importo stabilito dall'autorità competente in funzione della gravità della violazione commessa.";

(13) all'articolo 49, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le sanzioni previste dal presente regolamento non si applicano in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj>).";

(14) Gli allegati da I a IV e VII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19.10.2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN